



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FRUIZIONE DELL' AREA DI
SGAMBATURA PER CANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28 Febbraio 2019

INDICE

<u>Art. 1 – Principi generali e finalità.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 2 – Definizioni.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 3 – Princi generali della regolamentazione.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 4 – Oneri e obblighi del Comune.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 5 – Oneri e obblighi dei fruitori dell’area.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 6 – Divieti specifici.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 7 – Attività di vigilanza e sanzioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 8 – Entrata in vigore.....</u>	<u>3</u>

Art. 1 – Principi generali e finalità

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione dell'area di "sgambatura per cani" presente sul territorio comunale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e garantire il benessere dei cani, che in quest'area possono essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per :

a) *Area di sgambatura per cani* : area a verde pubblico, opportunamente recintata e segnalata con cartello riportante la dicitura " Area di sgambatura per cani" e le norme di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti a guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/detentori che hanno obbligo di garantire il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) *Proprietario/Detentore* : persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

Art. 3 – Principi generali della regolamentazione

L'area di sgambatura per cani è istituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 – Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia, allo sfalcio dell'erba e alla disinfestazione dell'area di sgambatura.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, l'area di sgambatura per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti il comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico sanitario nonché in generale per motivi di interesse pubblico.

Art. 5 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori ed ai loro cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina e debitamente vaccinati. Il proprietario/detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

All'interno dell'area di sgambatura :

- a) i proprietari/detentori possono lasciare liberi i propri cani dal guinzaglio purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo.
- b) ogni detentore è responsabile del proprio cane. Per evitare conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore è tenuto a valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti. Nel caso di cani con problemi comportamentali, gli stessi devono essere dotati di museruola e/o guinzaglio.
- c) i proprietari/detentori ed i propri cani possono permanere nell'area di sgambatura per un periodo massimo di trenta minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili stiano aspettando di accedere.
- d) qualora si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari/detentori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
- e) i minori di anni sedici possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da un maggiorenne e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di sedici anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati da un maggiorenne anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà o in loro possesso;
- f) il proprietario/detentore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore) non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani. Al verificarsi di tali episodi i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenere il cane costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.
- g) ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo di avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina e di esibirlo a richiesta delle autorità competenti e degli organi di Polizia.
- h) ai proprietari di cani in possesso del patentino di cui al comma 4 art.1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta delle autorità competenti e degli organi di Polizia.
- i) è fatto obbligo ai proprietari/detentori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide, di raccogliere e depositarle negli appositi contenitori.
- j) è fatto obbligo ai proprietari/detentori dei cani, entrando ed uscendo dall'area di sgambatura, di chiudere tempestivamente al loro passaggio, i cancelli di accesso.
- k) è fatto divieto di gettare rifiuti sul suolo e di danneggiare gli arredi, le attrezzature e le piante presenti nell'area.
- l) l'area di sgambatura potrà essere utilizzata da Associazioni o altri soggetti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee per attività educative e sportive, intese a favorire l'integrazione del cane nella società o, comunque, per quelle discipline che implicino armonia tra il cane e il suo

conduttore mediante richiesta di uso all'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 6 – Divieti Specifici

- È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
- È vietato l'accesso ai cani che si sono già resi protagonisti di episodi di aggressività e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art.3 Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 al fine di evitare fenomeni di competizione fra cani.
- È vietata la somministrazione di cibo agli stessi all'interno dell'area di sgambatura.
- È vietato ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
- È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo, secondo la definizione di cui all'art.47 del Nuovo Codice della Strada, nonché velocipedi e macchine per uso di bambini, acceleratori di andatura, pattini e similari, ad eccezione delle macchine ad uso di invalidi rientranti fra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni .
- È vietato introdurre nell'area qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
- È vietata la creazione di situazioni che costituiscono fonte di sovra-eccitazione per i cani.
- È vietata la lotta e qualsiasi altra spiacevole azione nei confronti dei cani. I proprietari/detentori dei cani devono vigilare al fine di evitare tali situazioni.

Art. 7 – Attività di vigilanza e sanzioni

La violazione delle disposizioni del presente regolamento, fatta salva ogni eventuale e ulteriore responsabilità civile e penale, è punita ai sensi di legge, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra Euro 25,00 ed Euro 500,00 secondo la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni.

La vigilanza relativa all'applicazione delle norme stabilite con questo Regolamento è affidata alla Polizia Municipale, nonché a tutti gli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL è incaricato di svolgere le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti dalla legge.